NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 27

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione puo' essere negata, oltre che nei casi indicati dall'articolo 24, quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parita' di trattamento o di reciprocita' nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano gia' costituito in tale Stato una sede secondaria.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-27-diniego-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it